

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 519-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro dei Trasporti**
e del **Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio di cooperazione doganale (CDD) ha adottato nel giugno 1983 la «Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci», destinata a sostituire la precedente Convenzione sulla nomenclatura del 1950. Per conseguenza il sistema armonizzato soppianderà la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (NCCD) come base delle tariffe doganali e delle statistiche relative agli scambi internazionali.

L'elaborazione di un tale sistema era stata decisa nel 1973 in accoglimento delle sollecitazioni avanzate da un certo numero di organizzazioni interessate a facilitare il commercio internazionale, preoccupate per l'esistenza di una molteplicità di diversi codici e designazioni delle merci in uso presso i vari utenti.

Le Comunità europee e gli Stati membri hanno appoggiato fin dall'inizio questo progetto, per due ragioni principali. In primo luogo, esso è considerato una importante misura di agevolazione degli scambi commerciali. In secondo luogo, con questo progetto si conta di indurre gli Stati Uniti e il Canada, che non sono firmatari dell'attuale Convenzione del 1950 e che usano nomenclature totalmente

diverse, ad adottare la stessa base della Comunità per le loro tariffe doganali e statistiche commerciali e ad accettare la stessa disciplina internazionale.

Al momento attuale si ritiene che gli Stati Uniti e il Canada firmino la Convenzione così come tutti i firmatari della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale attuale: l'Amministrazione degli Stati Uniti si è anzi già impegnata a mettere in applicazione il sistema armonizzato. Tuttavia, in mancanza di precise garanzie e poichè la partecipazione degli Stati Uniti è considerata dalla Comunità come indispensabile, il Consiglio della Comunità economica europea ha deciso che la Comunità stessa e gli Stati membri firmino la Convenzione su riserva della sua accettazione.

Lo strumento di accettazione verrà depositato appena sarà confermato che i *partners* commerciali più importanti della Comunità avranno aderito alla Convenzione.

A tale fine la procedura di ratifica dovrebbe essere perfezionata al più presto ed è per questo che la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

3 febbraio 1988

La Convenzione sul sistema di codificazione delle merci, la cui ratifica è obiettivo del disegno di legge in oggetto, prevede che la Comunità economica europea possa diventare parte contraente, e che, per di più, in sede di votazione essa esprima unitariamente la posizione degli Stati membri che vi abbiano aderito.

La Convenzione appare pertanto perfettamente coerente con gli obiettivi dei Trattati istitutivi delle Comunità. La Giunta esprime parere favorevole sul disegno di legge di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il Protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della Convenzione, come modificato dagli articoli 1 e 2 del Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.